



CITTA' DI TORINO

PROP 32002 / 2022

PROPOSTA DI MOZIONE

OGGETTO: APPLICAZIONE DELL'ART. 5, AL COMMA 1 - QUATER LEGGE 80/2014 RELATIVO ALL'ISCRIZIONE ALLA RESIDENZA.

Premesso che

la legge 23 maggio 2014 n. 80 “Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015” (nota come Piano Casa Renzi-Lupi), si pone l'obiettivo di “intervenire in via d'urgenza per far fronte al disagio abitativo che interessa sempre più famiglie impoverite dalla crisi”;

tuttavia, l'articolo 5 del decreto legge 47/2014 dispone: “chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento”;

l'articolo 11 del decreto legge 14/2017, rubricato “Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili” che al comma 3 bis dispone una modifica di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 affermando che «Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie»;

Considerato che

la residenza è “nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”, senza distinzione di censo, di qualità dell'abitazione utilizzata o della sua minore o maggiore appropriatezza (come previsto dall'art. 43 del c.c.) e che i diritti e doveri inderogabili della persona vengono resi pienamente effettivi solo attraverso l'individuazione del luogo di dimora effettiva della persona;

la residenza in Italia è il presupposto amministrativo necessario per il godimento dei diritti politici e

dei diritti sociali fondamentali (quali la salute, l'assistenza sociale, la protezione attiva dell'infanzia e la vigilanza sull'obbligo scolastico);

la residenza è il luogo che consente allo Stato di individuare gli individui come titolari di diritti e di doveri;

ogni sussidio, agevolazione o servizio presuppone la condizione della residenza;

solo quando la persona non dispone di un indirizzo ove è stabilito effettivamente e abitualmente il luogo della propria dimora, essa ha comunque diritto di risultare residente presso un indirizzo virtuale individuato nel Comune dove effettivamente trova riparo notturno o dove insistono in via principale i suoi interessi e legami;

per questa ragione il Comune di Torino ha negli anni trovato una modalità per prevedere il diritto alla residenza anche per le persone senza dimora, istituendo un indirizzo virtuale presso il comune stesso, il quale tuttavia non può, di necessità, assicurare le medesime garanzie di reperibilità sociale e di inclusione proprie esclusivamente di un indirizzo reale;

garanzie alle quali, peraltro, ogni persona senza dimora aspira o di cui ha necessità; detto indirizzo, nato esplicitamente e unicamente per i senza dimora, è stato sempre più utilizzato da tutti coloro che nel tempo hanno avuto difficoltà ad iscriversi alla residenza per differenti ragioni, anche connesse a rigidità, incertezze e ambiguità amministrative

le raccomandazioni contenute nella Nota dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) del 10 aprile 2019 raccomandano alle amministrazioni pubbliche di adeguare le proprie procedure al fine di garantire ai richiedenti asilo la possibilità esercitare i propri diritti;

Evidenziato che

la pandemia ha ulteriormente aggravato il disagio abitativo, estendendolo a fasce di popolazione ancora più ampie, anche a causa della mancanza decennale di una politica dell'edilizia popolare o agevolata;

a causa di ciò molti si sono trovati nell'impossibilità di risultare residenti presso l'indirizzo di effettiva abitazione risultando così costretti ad iscriversi all'indirizzo virtuale per persone senza dimora o addirittura si sono visti negare l'iscrizione anagrafica;

l'impossibilità di ottenere la residenza nega di fatto, per chi vive in situazioni abitative irregolari, il diritto a esercitare effettivo diritto di cittadinanza;

tra gli effetti dell'art. 5 L. 80/2014 rientra il distacco delle utenze, che i gestori possono attuare in qualsiasi momento, privando così di beni fondamentali come luce e acqua chi ha occupato un'abitazione per necessità, aggravata dalla crisi pandemica;

molte persone vengono di fatto escluse dalla possibilità di esercitare concretamente i propri diritti sociali, civili e politici, costituzionalmente garantiti, private di diritti basilari che possono garantire un'esistenza dignitosa (contratto di lavoro, di affitto, di votare, di accedere ai servizi di welfare locali, di chiedere l'assegnazione di un alloggio popolare, di iscriversi ai centri per l'impiego, di aprire una partita I.V.A., di rinnovare i documenti, di ottenere la cittadinanza italiana e la carta di soggiorno), mentre nel contempo risulta altresì compromesso l'interesse pubblico alla legale reperibilità delle persone e al governo della comunità urbana, rendendo l'Amministrazione ignara dei luoghi ove si realizza detta appartenenza alla comunità dei suoi cittadini;

Precisato che

questa situazione ha nei fatti reso molto farraginoso anche la procedura di iscrizione anagrafica per i 'senza dimora' (c.d. residenza virtuale), aggravando la situazione degli uffici preposti a seguire queste pratiche;

ciò ha contribuito alla creazione di una sorta di "mercato delle residenze", alimentando così l'illegalità, dato il ruolo cruciale dell'iscrizione alla residenza finora descritto, ancor più per le persone migranti che hanno necessità di rinnovare il permesso di soggiorno;

la stessa legge 80/2014 prevede all'art. 5, al comma 1-quater: "Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie";

Valutato che in questi anni tante realtà laiche e cattoliche si sono mobilitate per abrogare la norma in quanto disumana, discriminatoria e lesiva dei diritti fondamentali della persona, espressione di una visione che non considera la povertà una questione sociale da risolvere, bensì esclusivamente un problema di ordine pubblico;

la norma in commento, anche nella parte in cui prevede una clausola di salvaguardia per alcuni soggetti definiti fragili, conserva la propria forza prescrittiva per tutti i cittadini non rientranti nelle fragilità individuate dal legislatore, costituendo una pericolosa deroga ai principi costituzionali;

Tutto ciò premesso, considerato, evidenziato, precisato e valutato.

Impegna il Sindaco e la Giunta

a farsi portavoce in un dialogo con il Governo affinché si proceda all'abrogazione dell'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito con la legge 23 maggio 2014, n. 80 rubricato "Lotta all'occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione";

a derogare all'art.5 del decreto legge n.47/2014 e, nelle more di una più generale e urgente rivisitazione delle norme relative all'iscrizione alla residenza, ad incaricare gli uffici preposti affinché applichino da subito detta deroga in presenza di minori, persone anziane o invalide e altre persone fragili, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie delle famiglie interessate, così come previsto dall' articolo 5 comma 1-quater della legge 80/2014: "Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie";

Firmato congiuntamente da Elena Apollonio, Vincenzo Andrea Camarda, Pietro Tuttolomondo

Torino, 11/11/2022

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Elena Apollonio